



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
Provincia di Caserta

ORIGINALE	DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DPR 11.05.2016 pubblicato su GURI n. 128 del 03.06.2016.
	<u>CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE</u> (EX ARTICOLO 48 DEL TUEL N. 267/2000)

N. 93

DEL 8-5-2018

Oggetto: Costituzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio proposto dai sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso c/ Comune di Trentola Ducenta acquisito al protocollo al numero 5283 del 18.04.2018 a mezzo comunicazione del difensore in primo grado.

Proponente: Area Organi Istituzionali Contenzioso - Informagiovani

L'anno 2018, il giorno *otto* del mese di *luglio*, alle ore *13,00* nella Sede Comunale dell'Ente, sita in Piazza Marconi, si è riunita la Commissione Straordinaria, giusta DPR dell'11.05.2016, così composta:

1	Luca	Rotondi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Savina	Macchiarella	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Pasquale	Trocchia	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione del presente verbale ai sensi di legge;

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

- **il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Area: ORGANI ISTITUZIONALI CONTENZIOSO - INFORMAGIOVANI

Proponente: Dott. Lorenzo Capuano

Oggetto: Costituzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio proposto dai sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso c/ Comune di Trentola Ducenta acquisito al protocollo al numero 5283 del 18.04.2018 a mezzo comunicazione del difensore in primo grado.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 13.02.2017, veniva, tra l'altro, dato indirizzo al Responsabile dell'Area Contenzioso di stipulare apposita convenzione con un avvocato professionista esterno a cui affidare il patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie civili innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, Giudice del Lavoro e lodi arbitrali;
- con determinazione dirigenziale n. 159 del 23.02.2016 venivano approvati il relativo Avviso Pubblico di selezione, gli schemi di domanda e la determinazione a contrarre;
- con determinazione dirigenziale n. 316 del 10.04.2017 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, e la conseguente aggiudicazione del servizio conferita all'avv. Saverio Griffo;
- in data 10.04.2017 è stato stipulato il disciplinare di incarico col suddetto professionista;
- in data 09.04.2018, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al numero 4723, l'Avvocato convenzionato in materia civile rappresentava la indisponibilità alla prosecuzione dell'incarico in questione oltre la scadenza annuale fissata nel contratto;
- con delibera di C.S. del 10.04.2018 n. 78 è stato dato indirizzo al sottoscritto di altro professionista di cui all'elenco scaturente dalla determina R.G. n. 316 del 10.04.2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 21 del 30.04.2018, acquisita la disponibilità dell'Avv. Antonia Romano, con studio in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, si stabiliva procedersi alla stipula della convenzione con il predetto professionista per il patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie civili innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, Giudice del lavoro e lodi arbitrali, con decorrenza dalla stipula della convenzione e sino al termine del mandato commissariale;
- in data 30.04.2018 è stato stipulato il disciplinare di incarico col suddetto professionista,

Avv. Antonia Romano;

PRESO ATTO:

- in data 14.04.2018 veniva notificato all'Avv. Saverio Nobis, legale del Comune di Trentola Ducenta nel primo grado del giudizio, atto di citazione in appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli proposto dai sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso, rapp.ti e difesi dall' avv. Raffaella Piccolo, acquisito al protocollo al n. 5283 del 18.04.2018, con il quale si chiede la riforma della sentenza n. 2484/2017 emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, nella persona del Giudice Dr. Rosario Canciello, resa e depositata in data 16.10.2017, a definizione del giudizio recante RG 3358/2015, mai notificata, come da atto di appello allegato alla presente;

RITENUTO

- opportuno costituirsi in giudizio al fine di ottenere la conferma della sentenza resa in primo grado ovvero una pronuncia confermativa delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 2 D. Lgs. 267/2000;

PROPONE


- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli proposto dai sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso, rapp.ti e difesi dall' avv. Raffaella Piccolo, acquisito al protocollo al n. 5283 del 18.04.2018, con il quale si chiede la riforma della sentenza n. 2484/2017 emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, nella persona del Giudice Dr. Rosario Canciello, resa e depositata in data 16.10.2017, a definizione del giudizio recante RG 3358/2015, mai notificata, come da atto di appello allegato alla presente;
- incaricare per la costituzione in giudizio l'avv. Antonia Romano, con studio in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, professionista convenzionato con l'Ente;

Di dare atto che la spesa relativa all'incarico in parola rientra nell'ambito del generale impegno di spesa già assunto con la determina n. 21 del 30.04.2018;

Autorizzare il Responsabile del Settore Contenzioso a formulare i successivi provvedimenti.

7/5/2018

Il Responsabile Settore Contenzioso
Dott. Lorenzo Capuano



Avv. Raffaella Piccolo

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Per: i **sigg.ri CARMELINA CASAMASSA**, nata a Benevento il 14.08.1976 - C.F. CSMCML76M54A783D e **PICCOLO ALFONSO**, nato a Caserta il 09.12.1974 - C.F. PCCLNS74T09B963U, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Piccolo, del Foro di Napoli Nord (C.F. PCCRFL72M47H798F), e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 7 (presso lo studio dell'avv. Antonietta Danneo), giusta mandato in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti detta procedura al seguente indirizzo di PEC: **raffaella.piccolo@avvocatismcv.it** o al seguente numero fax 081.8924239, oltre che nelle forme tradizionali.

contro: **COMUNE DI TRENTOLA-DUCENTA**, in persona del Sindaco e legale rapp.te. p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Nobis, presso il cui studio domicilia in Trentola Ducenta alla Via De Simone n. 123, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e delibera di Giunta Municipale n. 62 del 10/06/2015;

propone ampio ed illimitato

APPELLO

Avverso e per la riforma della sentenza n. 2484/2017, emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, in persona del Giudice dr. Rosario Canciello, resa e depositata in data 16.10.2017, a definizione del giudizio recante n. di R.G. 3358/2015, mai notificata, nella parte in cui: a) ha ritenuto non provati i fatti dedotti dagli attori attuali appellanti; b) ha ritenuto non provato il fatto lesivo in sé occorso agli attori-appellanti e la riconducibilità causale dell'evento di danno al bene demaniale in custodia all'Ente territoriale convenuto; c) ha rigettato le domande proposte dagli attori; d) ha condannato gli attori, attuali appellanti, al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del Comune di Trentola-Ducenta in complessivi € 1.618,00 oltre accessori di legge.

FATTO E ITER PROCESSUALE

1) I sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso, con atto di citazione notificato in data 9-13/04/2015 convenivano innanzi al Tribunale Civile di Napoli Nord, il Comune di Trentola Ducenta, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Trentola-Ducenta, nella persona del Sindaco e legale rapp.p.t., nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto:- condannare il Comune di Trentola-Ducenta all'integrale risarcimento, in favore della sig.ra Carmelina Casamassa, di tutti i danni subiti alla vettura e quantificati nell'importo di € 603,90 nonché svalutazione e*

Avv. Raffaella Piccolo

sosta tecnica;- condannare il Comune di Trentola-Ducenta all'integrale risarcimento, in favore della sig. Alfonso Piccolo, di tutti i danni fisici dallo stesso subito quantificati in complessivi € 9.419,30 così distinti: Danno biologico € 6.981,72 - ITT giorni 30 € 1.392,90 – ITP gg 30 al 50% € 696,45 – ITP gg 30 al 25% € 348,23; del danno morale pari ad € 3.139,45 nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 385,03, e quindi nella misura complessiva di € 13.328,80 ovvero nella diversa misura che dovesse essere accertata a mezzo di espletanda CTU medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;- condannare, altresì, il Comune di Trentola-Ducenta al risarcimento in favore degli attori del danno da ritardo da liquidarsi in via equitativa atteso che alcuna offerta o diniego ad adempiere è mai pervenuta agli attori;- condannarsi il Comune di Trentola Ducenta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario per anticipo fattone.”.

A sostegno della propria richiesta risarcitoria i sig.ri Casamassa e Piccolo espongono che in data 08.10.2013 alle ore 14.30 circa, il sig. PICCOLO Alfonso, provenendo da Trentola-Ducenta (CE) (via Nuziale Sant'Antonio) alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A targata CE114DX, di proprietà della sig.ra Casamassa Carmelina, percorreva Via Spierto in località Trentola Ducenta (con direzione San Marcellino – Viale Europa), allorché, all'altezza del cimitero, il veicolo arrestava improvvisamente la marcia a causa dell'acqua che entrava nel motore stante il parziale allagamento della carreggiata lato destro. Il sig. Piccolo Alfonso, scendeva dall'auto per verificare cosa fosse successo, e causa altresì la presenza in loco di una grossa buca e avvallamento della strada completamente occultato dall'acqua (che aveva altresì determinato l'arresto del veicolo), e non segnalata, rovinava a terra, riportando danni fisici, per i quali si rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso.

A seguito del sinistro, l'autovettura Mercedes Classe A, non più marciante, veniva trainata presso la vicina officina meccanica Moliterno, ove venivano constatati danni al motore quantificati in € 495,00 oltre iva, per un totale di € 603,90; mentre al sig. Piccolo Alfonso, accompagnato al PS. del Presidio Ospedaliero di Aversa, veniva diagnosticato “TRAUMA DELLA CAVIGLIA SINISTRA CON FRATTURA DEL MALLEOLO TIBIALE E TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DELLA SPALLA DX CON IMPEGNO FUNZIONALE DOLOROSO” e prognosi di giorni 30 salvo complicazioni.

All'uopo, gli attori-attuali appellanti argomentavano che **la responsabilità del sinistro era da ascrivere a fatto e colpa esclusiva del Comune di Trentola-Ducenta, quale ente proprietario della pubblica via comunale, sotto un duplice profilo:**

Avv. Raffaella Piccolo

- In primis, sotto il profilo della mala gestione della amministrazione, per omessa manutenzione, gestione e pulizia della strada e/o dei canali di deflusso delle acque piovane, delle loro pertinenze e delle attrezzature, impianti e servizi necessari a garantire una normale efficienza delle strade ed un utilizzo in condizioni di sicurezza per l'utente normale e nella mancanza di segnalazione sul pericolo di allagamento.

- Ed ancora, per non aver provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando in quel punto (particolarmente corrugato), avvallamenti e buche, non segnalati, e nel caso di specie, completamente occultati dall'acqua piovana, tali da costituire insidia e pericolo alla circolazione degli utenti.

Peraltro, si rilevava che lungo l'asse viario percorso dal sig. Piccolo non vi era apposta alcuna segnaletica di pericolo relativa alla possibilità di allagamento.

Sotto il profilo prettamente economico, la sig.ra Casamassa Carmelina richiedeva l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti alla vettura e quantificati nell'importo di € 603,90 nonché svalutazione e sosta tecnica; mentre il sig. Piccolo Alfonso richiedeva l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici dallo stesso subiti quantificati in complessivi € 9.419,30 così distinti: Danno biologico € 6.981,72 - ITT giorni 30 € 1.392,90 – ITP gg 30 al 50% € 696,45 – ITP gg 30 al 25% € 348,23; del danno morale pari ad € 3.139,45 nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 385,03, e quindi nella misura complessiva di € 13.328,80 ovvero nella diversa misura che dovesse essere accertata a mezzo di espletanda CTU medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.

In data 17.04.2015, la causa veniva iscritta al ruolo generale del Tribunale Civile di Napoli Nord R.G. 3358/2015 ed assegnata al Giudice dott. Canciello.

2) In data 06.07.2015, si costituiva il Comune di Trentola Ducenta con comparsa di costituzione e risposta.

3) Alla prima udienza di comparizione fissata d'ufficio per il giorno 30.07.2015 e in quella data rinviata d'ufficio al 21.09.2015, il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 cpc,

4) Con ordinanza del 12.01.2016, a scioglimento della riserva istruttoria, il Giudice:

- ammetteva l'interrogatorio informale del legale rappresentante p.t. del convenuto Comune;

- ammetteva la prova testimoniale articolata dagli attori nella memoria del 18.11.2015 con i testi e sulle circostanze ivi articolate (ad esclusione del capo 8) e la prova contraria richiesta dal convenuto Comune, con i medesimi testi e circostanze;

- rigettava, ritenutala irrilevante, l'istanza volta ad ottenere un ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, avanzata dagli attori ed avente ad oggetto gli ordini di servizi e comunque la

Avv. Raffaella Piccolo

documentazione afferente i lavori di ripristino del manto stradale di Via Spierto in occasione della cerimonia di apertura e benedizione del nuovo cimitero di Ducenta avvenuta a febbraio 2014;

- si riservava all'esito della prova testimoniale ogni determinazione in ordine alla nomina di un CTU;

rinviano all'udienza del 26.05.2015 per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testimoni.

All'udienza del 26.05.2015 il Giudice dava atto che per il convenuto Comune nessuno era comparso a rendere l'interrogatorio formale deferito e rinviava per l'escussione dei testi assenti, seppure ritualmente citati, all'udienza del 07.11.2016.

Escussi i testi delle parti attrici, all'udienza del 25.05.2017 gli attuali appellanti chiedevano nominarsi CTU medico legale sulla persona di Piccolo Alfonso per valutare l'entità delle lesioni subite e CTU tecnica sull'auto per la valutazione della natura e dei danni, facendo, in ogni caso, presente di aver prodotto in atti fattura per documentare i detti danni; il Giudice si riservava.

A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con ordinanza del 30.05.2017, ritenuto non necessario procedere alla nomina di un CTU e di contro, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, anche ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 16.10.2017.

All'esito dell'udienza del 16.10.2017, in cui le parti attrici-attuali appellanti, precisavano le conclusioni anche in via istruttoria insistendo per la nomina di un CTU, **il Giudice decideva con sentenza, ex art. 281 sexies cpc, n. 2484/2017, oggi impugnata, così statuendo** "1. *Rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande proposte da parte attrice; 2. Condanna parte attrice, Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso, al pagamento in solido tra loro, in favore di parte convenuta, Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.618,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.*".

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con la sentenza, in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure, inopinatamente ed erroneamente, **(I)** non ritiene provati i fatti dedotti dagli attori in citazione, **(II)** non provata l'asperità del manto stradale, **(III)** non ricostruita in maniera precisa la dinamica dei fatti generatori degli eventi di danno, **(IV)** non fornita la prova del fatto lesivo in sé occorso agli attori, né la stretta ed effettiva riconducibilità causale del detto evento di danno al bene demaniale in custodia all'ente territoriale, alla luce della prova testimoniale espletata e delle

Avv. Raffaella Piccolo

altre risultanze istruttorie in atti, ritenendo contraddittorie e generiche le dichiarazioni testimoniali rese.

Tale sentenza è errata ed affetta da contraddizioni ed incongruenze logiche e tecniche che caratterizzano, sin dall'inizio, l'iter argomentativo seguito dal giudice, fondato su una erronea e superficiale ricostruzione della vicenda. Pertanto, con il presente atto la stessa viene estensivamente impugnata per i seguenti motivi:

MOTIVI

VIZI DI VIOLAZIONE DI LEGGE

CARENZE MOTIVAZIONALI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA PER TESTIMONI PROPOSTA DAGLI ODIERNI APPELLANTI NEL GIUDIZIO DI 1°GRADO.

VIZI MOTIVAZIONALI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE PARZIALE E SEGMENTATA DEL MATERIALE PROBATORIO

ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

(I)

Il Giudice di prime cure erra nel ritenere non provati i fatti dedotti in citazione e specificamente non provato il fatto lesivo occorso agli attori e la riconducibilità causale del detto evento di danno al bene demaniale in custodia all'ente territoriale convenuto.

Erra, in primis, nel ritenere contraddittorie e generiche le dichiarazioni rese dal teste escusso Piccolo Alessandro, che invece, per contro, sono precise e concordanti.

E' stato dimostrato dagli attori, attraverso la deposizione del testi che, l'autovettura Mercedes Classe A di proprietà della sig.ra Casamassa Carmelina, mentre percorreva Via Spierto in Trentola Ducenta, a causa di un grossa buca e di un avvallamento del manto stradale, completamente occultati dall'acqua, arrestava improvvisamente la marcia a causa dell'acqua che entrava nel motore stante l'allagamento della carreggiata lato destro, provocando un avaria dello stesso, come peraltro documentato dal preventivo di spesa e dalla fattura versata in atti¹.

Il Giudice di prime cure si limita ad estrapolare parti delle dichiarazioni testimoniali rese, compiendo una valutazione sommaria ed errata delle medesime.

¹ Cfr. preventivo spesa Officina meccanica Moliterno sas del 10.10.2013 e fattura quietanzata n. 20 del 12.04.2014 docc. sub nn. 6 e 7 della produzione di parte attorea.

Avv. Raffaella Piccolo

Il teste Piccolo Alessandro dichiara² *“Stava piovendo, le strade erano bagnate e quando imboccammo la strada che ho detto prima, la macchina andò in panne; mio fratello, che era dal lato del conducente, allora scese dalla macchina e cadde”*; ed ancora *“Scesi allora anche io e notai che in corrispondenza dove era caduto mio fratello c’era una buca; anzi anche io scendendo misi piede in una buca, infatti era un’unica grande buca che prendeva tutta la strada ed era piena d’acqua, infatti non si vedeva”*.

Non si comprende dove risieda la contraddittorietà rilevata dal Giudice di primo grado in tali dichiarazioni.

Vi era una grande buca che “non si vedeva” perché piena di acqua e che il teste “nota” solo dopo essere sceso dall’auto.

Il teste riferisce con precisione il luogo e le condizioni del manto stradale, ed ancora chiarisce *“Preciso che la buca che ho detto prima si trovava più o meno in corrispondenza del cimitero nuovo di Trentola Ducenta”*, *“Non ricordo se notai un contraccollo a bordo della macchina quando la macchina si fermò e finimmo nella buca, preciso comunque che la stessa si presentava come uno specchio d’acqua”*.

L’utilizzo dell’espressione specchio d’acqua sta proprio a significare una grande buca ricoperta di acqua. Significativo è anche l’utilizzo, da parte del teste, dell’espressione *“la macchina andò in panne”*, che sta, appunto, ad indicare un guasto meccanico improvviso, che provoca l’arresto del funzionamento del motore soprattutto di un’autovettura o di altro veicolo³.

Le suddette dichiarazioni vengono poi confermate, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella sentenza in questa sede impugnata, anche dall’altro teste escusso Piccolo Salvatore Vincenzo⁴, il quale dichiara *“Quando arrivai sul posto vidi la macchina di mio fratello Piccolo Alfonso, che era una Mercedes classe A, di colore grigio, che era ferma e la strada era tutta allagata”* ed ancora *“Giunto sul posto io ho visto la macchina di mio fratello impantanata in una buca molto grande e ricoperta d’acqua”*, *“Preciso che la buca era completamente ricoperta d’acqua ed io l’ho potuta notare solo perché ho visto la macchina più in basso rispetto al manto stradale, dentro tale buca”*.

Anche il secondo teste precisa il luogo, le condizioni della strada e dell’auto; a tal proposito il teste, con riferimento all’auto, utilizza l’espressione “impantanata” che sta proprio a significare

² Verbale di udienza del 07 novembre 2016

³ <http://www.treccani.it/vocabolario/panne/>

⁴ Verbale di udienza del 25 maggio 2017

Avv. Raffaella Piccolo

le condizioni di una vettura sprofondata in un “pantano”, tant’è che, come dichiarato, la macchina si trovava più in basso rispetto al livello del manto stradale.

I testi hanno pienamente confermato i fatti dedotti dagli attori:

- L’improvviso arresto dell’autovettura a causa dell’acqua entrata nel motore stante il parziale allagamento della strada e la presenza di una buca ed avvallamento del manto stradale.

A questo punto ci chiediamo in base a quali criteri logici, il Giudice di primo grado ritiene non sufficientemente descritta l’asperità del manto stradale e quindi la sussistenza della buca e avvallamento.

Forse che i testi avrebbero dovuto ripetere pedissequamente i fatti descritti in citazione, utilizzando le medesime espressioni, quasi a mo’ di compitino imparato a memoria?

(II)

I testi hanno chiaramente, in maniera precisa, completa ed esaustiva descritto lo stato dei luoghi, anche con riferimento alle riproduzioni fotografiche in atti che il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente non utili.

Invero, è stata depositata dagli attori documentazione fotografica ritraente la disconnessione del tratto di strada al momento del sinistro e dopo i lavori di rifacimento in occasione dell’inaugurazione del cimitero di Trentola Ducenta.⁵

Sul punto sia il teste Piccolo Alessandro che Piccolo Salvatore Vincenzo riconoscono nella documentazione fotografica, che viene loro mostrata dal Giudice, la strada dove si è verificato il sinistro e vi appongono la loro firma; vieppiù il secondo teste precisa “*Riconosco nella foto che mi viene mostrata il luogo in cui è accaduto il sinistro, ma il luogo non si presentava così al momento del sinistro, era tutto ricoperto d’acqua*”.⁶

Peraltro, il raffronto con la foto che ritrae i luoghi dopo gli interventi di ripristino del manto stradale in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo cimitero di Trentola Ducenta evidenzia in maniera precisa proprio il rattoppo della buca avvallamento descritta dai testi, e ritratta nella documentazione fotografica, nella quale si è impantanata l’auto degli attori ed a cagione della quale il sig., Piccolo Alfonso è caduto procurandosi le lesioni personali documentate nel verbale di pronto soccorso, negli accertamenti diagnostici eseguiti e nella certificazione medica successiva.

⁵ Doc. n. 3 della produzione di primo grado

⁶ Cfr. verbale di udienza del 25 maggio 2017

Avv. Raffaella Piccolo

A tal riguardo, il Giudice di prime cure, relativamente alle riproduzioni fotografiche ed **ancora erroneamente, afferma che:**

- a) è rimasta completamente ignota l'epoca temporale di rifacimento del manto stradale;
- b) gli attori non hanno precisato in alcun modo l'epoca in cui tale rifacimento sarebbe avvenuto;
- c) dalle foto non è dato ricavare alcun recente rifacimento del manto stradale.

Quanto al punto a) si evidenzia che la foto n. 01 è una foto tratta da google maps, e pertanto sulla stessa è chiaramente indicato la data immagine di agosto 2012, e che ad ottobre 2013 la strada fosse ancora in quelle condizioni è stato confermato in maniera inequivoca dai testi.

Quanto al punto b) e c) gli attori hanno precisato che i lavori di rifacimento e nel caso di specie il rattoppo della buca ed avvallamento è stato effettuato in occasione del completamento del nuovo cimitero di Trentola-Ducenta, la cui cerimonia di inaugurazione è avvenuta nel febbraio 2014.

Ma sul punto vi è di più. Ed invero gli attori, con le memorie 2 termine ex art. 183 cpc hanno richiesto:

► al il G.U. di **ordinare al convenuto Ente Comunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione documentale** degli ordini di servizi e comunque la documentazione afferente i lavori di ripristino del manto stradale di Via Spierto in occasione della cerimonia di apertura e benedizione del nuovo cimitero di Ducenta avvenuta a Febbraio 2014

► **interrogatorio formale l'audizione del convenuto Comune di Trentola-Ducenta, in persona del Sindaco e legale rapp.te. p.t., sulle seguenti circostanze di fatto:**

- a) "Vero che il Comune di Trentola-Ducenta, solo in occasione dei lavori di completamento del nuovo cimitero comunale ed in vista della cerimonia di apertura del medesimo avvenuta a Febbraio 2014, ha provveduto ad eseguire i lavori di ripristino del manto stradale ed in particolare ad eliminare la buca e l'avvallamento presente sul lato destro della carreggiata di Via Spierto all'altezza del nuovo cimitero di Trentola-Ducenta".
- b) "Vero che Via Spierto adiacente il cimitero di Ducenta è un'arteria comunale rientrante nella sfera di controllo e vigilanza e competenza del Comune di Trentola Ducenta"

Orbene, il Giudice di prime cure ⁷ riteneva, inopinatamente, irrilevante l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc e rigettava l'istanza.

⁷ Ordinanza del 12.01.2016

Avv. Raffaella Piccolo

Mentre all'interrogatorio formale ammesso sulle circostanze sopra indicate, nessun rappresentante del Comune è comparso.

Ma il Giudice di primo grado non tiene in alcun conto quanto sopra, addossando agli attori la "colpa" di non aver scattato prontamente una foto al momento del sinistro (08.10.2013) dello stato dei luoghi che nel frattempo, e nel giro di pochi mesi, sono stati "rifatti" in occasione della cerimonia di inaugurazione del cimitero avvenuta nel febbraio 2014!

(III)

Orbene, le dichiarazioni testimoniali rese hanno confermato la presenza della buca e avvallamento completamente ricoperto d'acqua, stante il parziale allagamento della strada. Parimenti, dalle risultanze istruttorie in atti emerge in maniera lampante la dinamica dei fatti generatori degli eventi di danno.

→ quanto ai danni all'autovettura:

Il teste escusso Piccolo Alessandro chiaramente riferisce che la macchina arrestò improvvisamente la marcia, "andò in panne"; ed ancora il teste Piccolo Salvatore Vincenzo precisa di essere arrivato sul posto e di aver trovato la macchina ferma e la strada allagata, "*impantanata in una buca molto grande e ricoperta d'acqua*" che lo stesso ha potuto "*notare solo perché ho visto la macchina di mio fratello più in basso rispetto al manto stradale, dentro tale buca*".⁸

È stato provato con le dichiarazioni testimoniali rese che l'autovettura ha arrestato improvvisamente la marcia perché sprofondata in una buca ed avvallamento ricolmo d'acqua e che l'acqua è finita nel motore provocando l'arresto del veicolo.

Quanto descritto dai testi trova conferma nella tipologia di danni riportati dall'autovettura così come descritti nel preventivo di spesa⁹ e documentati dalla fattura quietanzata.¹⁰

Orbene i documenti sopra indicati descrivono lo smontaggio del motore per sostituzione biella, con controllo testata, guarnizioni, ed olio motore.

Anche ai profani è noto che una delle conseguenze più comuni dell'aspirazione dell'acqua nel motore è proprio il danneggiamento della biella.

Sul punto occorre altresì precisare che gli attori avevano chiesto una CTU tecnica, non ammessa dal Giudice di prime cure, per valutare la natura e non solo l'entità dei danni subiti dall'autovettura.

→ quanto ai danni personali:

⁸ Verbali di udienza del 07 novembre 2016 e del 25 maggio 2017

⁹ Cfr. doc. sub. n. 6 della produzione di primo grado

¹⁰ Cfr. doc. sub. n. 7 della produzione di primo grado

Avv. Raffaella Piccolo

Il teste escusso Piccolo Alessandro riferisce che il sig. Piccolo Alfonso *“che era dal lato del conducente, allora scese dalla macchina e cadde “ “Scesi allora anche io e notati che in corrispondenza dove era caduto mio fratello c’era una buca...”*. L’altro teste Piccolo Salvatore Vincenzo, giunto nell’immediatezza sul posto, riferisce di aver visto il sig. Piccolo Alfonso dolorante alla caviglia sinistra e di averlo accompagnato all’Ospedale di Aversa, ove viene diagnosticato *“trauma della caviglia sinistra con frattura del malleolo tibiale e trauma contusivo distorsivo della spalla dx con impegno funzionale doloroso”*.¹¹

Anche in questo caso, gli attori avevano richiesto CTU medico-legale in favore del comparente Piccolo Alfonso, al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, con conseguente verifica dell’entità risarcitoria, inopinatamente non ammessa dal Giudice.

Orbene, le lesioni personali subite dall’attore sono compatibili, come peraltro affermato da certificazione medico-legale di parte¹², con la dinamica così come descritta ed infatti la frattura del malleolo è tipica della distorsione della caviglia, se la forza applicata è notevole, come nel caso di caduta accidentale.

Quanto ai fatti generatori degli eventi di danno il Giudice di prime cure afferma, in maniera apodittica ed erronea, l’insufficienza delle dichiarazioni rese. In particolare, nella sentenza in questa sede impugnata, si contesta che il teste non abbia saputo esattamente ricostruire le modalità della caduta ed in particolare la sua dipendenza eziologica con l’“asperità” del manto stradale.

Orbene, il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza circa il nesso causale tra la condizione potenzialmente lesiva della cosa e il danno non si spinge fino al punto di esigere che il testimone abbia prestato attenzione proprio all’istante in cui la vittima mette piede nella buca e inciampa, essendo prova presuntiva idonea l’aver visto la parte nell’immediatezza del fatto davanti alla buca.

(IV)

Si evidenzia, altresì, richiamando quanto delineato nei superiori punti, che la prova del fatto storico e della responsabilità può essere fornita anche attraverso prove indirette atteso che la presenza di un teste oculare che, ad esempio, assista visivamente alla caduta di un pedone è evento raro e del tutto accidentale. E tuttavia, la prova che i danni derivino dalla cosa in custodia va data pur sempre in relazione alle circostanze del caso concreto.

Secondo un recente arresto della Suprema Corte *“tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere*

¹¹ Cfr. Scheda pronto soccorso e referto diagnostico rx caviglia sinistra - doc. sub n. 9 e 10 produzione di primo grado

¹² Cfr. doc. sub. n. 23 10 produzione di primo grado

data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato 'anomalo', (cfr. Cass., Sez. 3, 9 giugno 2016 n. 11802, Cass., 20702/2006, n. 3651)".

Sempre la giurisprudenza di legittimità ha osservato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., "*il nesso causale fra la situazione di pericolo ed il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la suddetta situazione ed il tipo di evento che si è verificato*" (nella specie, allagamento della strada, arresto del veicolo, dissesto stradale, caduta in corrispondenza dello stesso).

SULLA RILEVANZA DELLE DEDOTTE VIOLAZIONI DI LEGGE E VIZI MOTIVAZIONALI

La corretta applicazione dei principi di diritto, la corretta valutazione del materiale probatorio, avrebbe dovuto portare il Giudice di Prime cure ad accogliere integralmente la domanda proposta dagli attori. Essendo stati provati in giudizio, gli eventi di danno e del nesso di causalità con la res, e stante l'assoluta mancanza, ancor prima della prova, della stessa allegazione del caso fortuito da parte del Comune convenuto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità di quest'ultimo e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni subiti.

Quanto alla legittimazione passiva del Comune convenuto è appena il caso di osservare, per mero tuziorismo, che gli attori, con la richiesta di risarcimento danni inoltrata dagli istanti¹³ si richiedeva espressamente: "*Vi invito, altresì, ove la strada interessata dal sinistro fosse di proprietà di Ente diverso, a darmene tempestiva comunicazione, anche via PEC all'indirizzo: raffaella.piccolo@avvocatismcv.it, trasmettendomi all'uopo idonea attestazione.*". Ma né in quella sede né a seguito del successivo invito alla stipula di negoziazione assistita il Comune ha inteso dare riscontro alle legittime richieste degli istanti con l'invio di eventuale attestazione che documentasse la titolarità della strada in capo a diverso Ente, limitandosi poi in sede di comparso di costituzione, e violando anche il dovere di collaborazione, ad eccepire genericamente la carenza di legittimazione passiva, non supportata da alcuna documentazione e sollevata a scopo meramente defatigante.

Sul punto, si rileva altresì che con le memorie 183 cpc 2 termine, gli attori depositavano ordinanza a firma del Sindaco di Trentola-Ducenta Prot. 392 del 14.01.2015, avente ad oggetto proprio Via Spierto, con ciò confermando la competenza e titolarità dei luoghi di causa, in capo all'Ente Comunale convenuto.

E lo stesso Comune di Trentola Ducenta non compariva per rendere l'interrogatorio formale deferito anche sulla suddetta e specifica circostanza.

¹³ doc. n. 1 della produzione attorea

Avv. Raffaella Piccolo

^^^ Appaiono quindi lampanti le ricadute sulla decisione delle numerose violazioni di legge e vizi motivazionali sopra circostanziati. Ed infatti ove il Giudice di prime cure avesse valutato correttamente le dichiarazioni testimoniali rese, suffragate dalla documentazione in atto, dalla omessa comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, ed ove avesse fatto corretto esercizio dei poteri di governance giudiziale anche in tema di ammissione delle istanze istruttorie, il processo non avrebbe avuto il suo nefasto esito nella decisione, oggi impugnata.

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA IMPUGNATA SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 283 C.P.C.

Si chiede, e non da ultimo, che codesto Ecc.mo Collegio voglia disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo, nella fattispecie de qua il requisito del *fumus boni iuris*, presentandosi l'appello, per tutto quanto innanzi dedotto, eccepito e richiesto, pienamente fondato in fatto e diritto e, quindi, meritevole di accoglimento.

Sussiste, altresì, il presupposto del c.d. *periculum in mora*, che è in re ipsa, sussistendo danno grave per gli appellanti per l'esborso di una somma che si ritiene non dovuta.

Tutto ciò premesso e rilevato, gli istanti Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso, ut sopra rapp.ti, difesi e dom.ti,

CITANO

IL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to presso il difensore costituito Avv. Saverio Nobis, (c.f. NBSSVR73B16L379E) a comparire dinanzi la Corte di Appello di Napoli, Sez. e C.I. a designarsi, per l'udienza del **27.07.2018** nei locali soliti ad ore di regolamento, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza, nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c., e che, in caso di mancata costituzione, la causa verrà trattata in contumacia di esso appellato, per ivi sentire, in riforma totale della impugnata sentenza di primo grado, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi innanzi richiamati e, per l'effetto,

B) In via principale, accogliere l'appello proposto, con la conseguente riforma totale della sentenza impugnata, che si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto ed errate valutazioni, e per l'effetto,

Avv. Raffaella Piccolo

- 1) - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Trentola-Ducenta, nella persona del Sindaco e legale rapp.p.t., nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto:
- 2) - condannare il Comune di Trentola-Ducenta all'integrale risarcimento, in favore della sig.ra Carmelina Casamassa, di tutti i danni subiti alla vettura e quantificati nell'importo di € 603,90 nonché svalutazione e sosta tecnica;
- 3) - condannare il Comune di Trentola-Ducenta all'integrale risarcimento, in favore della sig. Alfonso Piccolo, di tutti i danni fisici dallo stesso subiti quantificati in complessivi € 9.419,30 così distinti: Danno biologico € 6.981,72 - ITT giorni 30 € 1.392,90 – ITP gg 30 al 50% € 696,45 – ITP gg 30 al 25% € 348,23; del danno morale pari ad € 3.139,45 nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 385,03, e quindi nella misura complessiva di € 13.328,80 ovvero nella diversa misura che dovesse essere accertata a mezzo di espletanda CTU medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- 4) condannare, altresì, il Comune di Trentola-Ducenta al risarcimento in favore degli attori del danno da ritardo da liquidarsi in via equitativa atteso che alcuna offerta o diniego ad adempiere è mai pervenuta agli attori;
- 5) condannare il Comune di Trentola-Ducenta, alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dagli appellanti a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado in suo favore;
- 6) Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

C) In via istruttoria, si reiterano le seguenti richieste:

► **ordinare al convenuto Ente Comunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione documentale** degli ordini di servizi e comunque la documentazione afferente i lavori di ripristino del manto stradale di Via Spierto in occasione della cerimonia di apertura e benedizione del nuovo cimitero di Ducenta avvenuta a Febbraio 2014;

► **disporre:**

- **CTU medico-legale** in favore del componente Piccolo Alfonso, al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, con conseguente verifica dell'entità risarcitoria per invalidità temporanea e per punti di permanenza, e quanto sotto il profilo psico-fisico, esistenziale e della vita di relazione ed anche con particolare riferimento ad ogni conseguenza debilitante ed ancorché alla pregiudicata vita di relazione.

Avv. Raffaella Piccolo

- **CTU tecnica** al fine di valutare la natura e l'entità dei danni subiti dall'autovettura Mercedes Classe A targata CE114DX, di proprietà della sig.ra Casamassa Carmelina.

Si producono i documenti di cui al separato indice foliaro

Si dichiara che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 355,50

S.J.

Napoli, sabato 14 aprile 2018

Avv. Raffaella Piccolo

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti CARMELINA CASAMASSA, nata a Benevento il 14.08.1976 - C.F. CSMCML76M54A783D e PICCOLO ALFONSO, nato a Caserta il 09.12.1974 - C.F. PCCLNS74T09B963U, entrambi residenti in Trentola Ducenta (CE) alla Via E. Ferrari n. 12, deleghiamo a rappresentarci e difenderci, in ogni fase e grado, del giudizio avente ad oggetto l'appello avverso e per la riforma della sentenza n. 2484/2017, emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, in persona del Giudice dr. Rosario Canciello, resa e depositata in data 16.10.2017, a definizione del giudizio recante n. di R.G. 3358/2015, l'avv. Raffaella Piccolo, nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 07/08/1972, cod. fisc. PCCRF172M47H798F, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avvocato Raffaella Piccolo sito in Casapesenna (CE) alla Via Chiesa n. 36, PEC: raffaella.piccolo@avvocatismcv.it, e prendiamo atto che le notifiche e le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente atto potranno pervenire nella casella pec del predetto difensore quale risultante dal Reglnde.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiariamo di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiscono, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.


Dichiariamo di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.


Dichiariamo, altresì, che ci sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferiamo incarico. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Casapesenna, 12.04.2018

Firma

Carmelina Casamassa


Alfonso Piccolo


Per autentica

Avv. Raffaella Piccolo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Raffaella Piccolo dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Raffaella Piccolo

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. RAFFAELA PICCOLO (C.F. PCCRFL72M47H798F), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **CARMELINA CASAMASSA** (C.F. CSMCML76M54A783D) e **ALFONSO PICCOLO** (C.F. PCCLNS74T09B963U), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 2484/2017** pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord in data 16 ottobre 2017 a definizione del giudizio n. 3358/2015 R.G. a:

- **COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA**, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito in primo grado Avv. SAVERIO NOBIS, all'indirizzo PEC saverio.nobis@avvocatismcv.com estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente raffaela.piccolo@avvocatismcv.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994, che l'allegato file **PROCURA** (procura alle liti) è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

CASAPESENNA, 14 aprile 2018

Firmato digitalmente da
Avv. RAFFAELA PICCOLO

Avv. Saverio Nobis PEC

Da: "RAFFAELA PICCOLO" <raffaella.piccolo@avvocatismcv.it>
Data: sabato 14 aprile 2018 14:17
A: <saverio.nobis@avvocatismcv.com>
Allega: relata di notifica.pdf.p7m; CITAZIONE IN APPELLO.pdf.p7m; procura.pdf.p7m
Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

Si vedano i seguenti allegati:

- relata di notifica
- citazione in appello
- procura

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI in formato file p7m RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA. IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

Distinti saluti.
Avv. Raffaella Piccolo

--



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Area Organi Istituzionali

Pareri art. 49 e 147 bis, C. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Commissione Straordinaria con atto N. 93 del 8-5-2018

Oggetto: Costituzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio proposto dai sigg.ri Casamassa Carmelina e Piccolo Alfonso c/ Comune di Trentola Ducenta acquisito al protocollo al numero 5283 del 18.04.2018 a mezzo comunicazione del difensore in primo grado.

Parere Tecnico

favorevole

7/5/2018

Il Responsabile
(Dott. Lorenzo Capuano)

[Signature]

Parere contabile

favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

[Signature]

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E L I B E R A

- Di approvare e fare propria la richiamata proposta di deliberazione allegata e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Dr. Luca Rotondi

Dott.ssa Savina Macchiarella

Dr. Pasquale Trocchia




Albo Pretorio N. 775

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Li 09-05-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano



La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 09-05-2018

Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

